

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI LIVORNO

In persona del Giudice Dott. Gianni Osti ha pronunciato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 303/12
CONT. 3894/08
CRON. 3358/13
REP. 495/13

La seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo generale n. 3894 nell'anno 2008 tra

rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Piloni e Avv. Stefano Murace, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Livorno Via
De Sanctis 24

- parte attrice

Contro

spa

Rappresentata dall'Avv. e Avv. ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Livorno
Piazza

- convenuta

OGGETTO: contratti bancari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. ha convenuto in giudizio l'istituto di credito al fine di sentirlo
condannare alla restituzione degli interessi illegittimamente applicati a
seguito del superamento del tasso soglia ed a seguito della
ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oltre alle somme



applicate per commissione di massimo scoperto. Il sig. [redacted] quale titolare dell'omonimo studio tecnico aveva infatti intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito autorizzata presso la Banca convenuta.

La [redacted] di costituiva rivendicando la correttezza del proprio operato.

La causa è stata istruita tramite ampia consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire i rapporti dare avere tra le correntista e istituto di credito. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 19/1/2012.

* * * * *

La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta.

La consulenza tecnica del Dott. Risaliti, la cui relazione appare correttamente elaborata e motivata e sulle cui conclusioni non risulta alcuna osservazione critica dei consulenti di parte, ha permesso di accertare che per 7 trimestri il tasso applicato dalla banca, nel corso del rapporto, ha superato il tasso soglia usurario.

In merito a tali periodi, il Giudice ritiene che non debba distinguersi tra usura sopravvenuta ed usura genetica, in quanto nei rapporti di conto corrente bancario, il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell'esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto, trattandosi pur sempre di modifica – unilaterale – dell'accordo contrattuale, e dunque occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'applicazione del nuovo tasso convenzionale.



In tale caso trova applicazione l'art. 1815 II comma c.c., e dunque per i periodi di superamento del tasso soglia non è dovuto alcun interesse.

Deve inoltre dichiararsi la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, in conseguenza della indeterminatezza del suo ammontare. Il CTU ha stabilito (pag. 18 della relazione) che gli estratti conto recano l'applicazione della aliquota prevista per la commissione di massimo scoperto al massimo saldo debitore registrato nel trimestre, a prescindere dalla durata del picco massimo, ad eccezione del secondo e quarto trimestre 2000 dove sono stati considerati parametri di calcolo diversi. L'applicazione sostanziale di tale pratica ha comportato l'impossibilità pratica del correntista di determinare, quanto meno in linea di massima, l'ammontare di tale commissione, che è risultata legata sia ad elementi variabili non predeterminabili (il picco massimo di utilizzo) sia a metodi di calcolo non omogenei per l'intera durata del rapporto. Dunque a parte attrice dovrà essere riconosciuto l'ulteriore credito di euro 2.282,21.

Quanto alla ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, seguendo l'impostazione istruttoria dettata dal precedente Magistrato, il CTU ha rilevato che sul conto corrente era applicata anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, con condizione migliorativa rispetto all'insorgere del rapporto.

Va altresì rigettata la eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto in caso di studi professionali associati, ciascun associato può liberamente esercitare le azioni a tutela dei diritti di obbligazione dello studio associato.



Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Dovute anche le spese di Consulenza tecnica di parte che si liquidano in maniera analoga ai costi di CTU.

PER QUESTI MOTIVI


Il Giudice, decidendo in via definitiva, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità la clausola cosiddetta di massimo scoperto e dichiara la nullità degli interessi passivi per i periodi di superamento del tasso soglia usurario. Per l'effetto determina il saldo del conto corrente a debito di parte attrice in euro 40.593,96, da cui dovrà ulteriormente essere decurtata la somma di euro 2.282,21 per ripetizione commissioni massimo scoperto.

Condanna la Cassa di _____ al pagamento delle spese processuali che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 oltre iva e cap, oltre Euro 348,00 per anticipazioni, oltre spese di CTU, oltre spese di CTP che si liquidano in Euro 1.550,00 oltre oneri accessori.

Così deciso in Livorno il 21 Marzo 2013 Il Giudice

Dott. Gianni Osti

IL CANCELLIERE
(dr. Tiziana Adesso)



Depositato in cancelleria

Livorno 21 MAR. 2013



Il Cancelliere
Dott.ssa Tiziana Adesso

